



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo,

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da **Verde Giuseppa**, nata a Ramacca (CT) il 30.05.1965 c.f. VRDGPP65E70H168X;

visto il proprio decreto del 23.01.2024, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Caltagirone o del Ministero della Giustizia e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori; ha sospeso i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano - in particolare, la procedura di pignoramento presso terzi promossa da Agos Ducato S.p.A. cui fa seguito il recupero coatto mediante trattenuta in busta paga - nonché le trattenute mensili a titolo di cessione del quinto e cessione in delega operate sulla busta paga della ricorrente in favore di IBL Banca; ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente fino alla conclusione del procedimento; ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67, comma III, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;

rilevato che il gestore della crisi ha riferito di avere comunicato la proposta, il piano e il decreto ai creditori; che IBL Banca ha presentato osservazioni; ma di ritenere di non dovere rimodulare il piano sulla base delle dette osservazioni;

rilevato che IBL Banca ha contestato, in primo luogo, l'ammissibilità della proposta per insussistenza del requisito della meritevolezza, osservando che l'asserita sindrome compulsiva da acquisto non avrebbe leso la capacità di autodeterminazione della signora Verde che, al contrario, quando si trovava già in cura avrebbe predisposto un piano per il ripianamento del proprio debito mediante la vendita dell'immobile di proprietà e la stipula di un finanziamento con Agos Ducato;

premesso, al riguardo, che non risulta essere stato stipulato nel 2022 alcun finanziamento con Agos Ducato, la quale a quella data avrebbe piuttosto effettuato un pignoramento presso terzi e che il finanziamento stipulato con Agos Ducato risale al 2016;

ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto di credito, che la signora Verde sia meritevole di accedere al procedimento di ristrutturazione del debito;

rilevato, infatti, che la stessa risulta affetta

considerato, come evidenziato dalla consulenza di parte allegata,

ritenuto che, nella fattispecie in esame, non possa addebitarsi alla signora Verde alcun comportamento doloso (malafede o frode) o gravemente colposo nella causazione o nell'aggravamento della situazione di sovraindebitamento, posto che sia i finanziamenti stipulati sia la vendita dell'immobile per soddisfare il creditore ipotecario

tanto puntualizzato in ordine all'ammissibilità della proposta;

rilevato che IBL Banca S.p.A. ha presentato osservazioni anche nel merito relative alla fattibilità del piano;

considerato che, ai sensi dell'art. 69, comma II, CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124bis T.U.B. non può presentare osservazioni o reclamo in sede di omologa per contestare la fondatezza della proposta;

rilevato che, secondo la disposizione del T.U.B. appena citata, *“il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”* e ciò sia prima della conclusione del contratto di credito sia se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto;

ritenuto che dal superiore dettato normativo derivi un costante obbligo di aggiornamento delle informazioni finanziarie relative al consumatore da parte dell'ente finanziatore, ogni qualvolta intenda procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito;

ritenuto, come già reputato da questo Tribunale in sede collegiale, che l'onere di verifica gravante sull'istituto di credito sia particolarmente pregnante, sia sulla base dell'interpretazione letterale della norma che lo impone sia in quanto trattasi di soggetto specializzato, collocato nella maggior parte dei casi in una posizione di asimmetria informativa rispetto alla controparte negoziale;

ritenuto, al riguardo, che vadano condivise le argomentazioni rese dal Tribunale di Pisa in data 20 aprile 2023 in ordine ai doveri gravanti sull'istituto erogatore derivanti dall'art. 124bis T.U.B.: *“La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la Banca abbia l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd. CRIF istituita presso la Banca d'Italia.*

È la stessa norma che pone come mera eventualità il ricorso a informazioni rivenienti dal consumatore (“se del caso”) e a stabilire che il ricorso alle banche dati pertinenti dev'essere adito in tutti i casi in cui risulta necessario. Ciò non tanto sul presupposto di una (presunta) massima di esperienza che riconosce l'inaffidabilità consumatore quanto nella consapevolezza che questi, spesso trattandosi di soggetto comune e non culturalmente attrezzato ed economicamente organizzato, potrebbe essere indotto a trascurare alcuni debiti contratti. Anche nella ulteriore consapevolezza che i mezzi a disposizione degli istituti di credito possono largamente superare e rimediare la parzialità delle informazioni eventualmente fornite dal consumatore. E a tanto l'istituto è tenuto non solo in ossequio alla norma richiamata bensì anche dell'art. 1125 c.c. il quale implicitamente pone in capo al creditore obblighi di comportamenti tali da evitare il prodursi o l'aggravarsi del danno.

La necessità del ricorso a banche dati pertinenti d'altronde si appalesa tutte le volte in cui il richiedente risulta sconosciuto all'istituto di credito il quale in tal caso dovrà effettuare una prima e nuova due diligence del proprio contraente”;

ritenuto che, nel caso di specie, il creditore sia venuto meno al proprio dovere al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo stipulato il 05.12.2018, non risultando che lo stesso abbia effettuato alcuna verifica, soprattutto a fronte di una generica risposta negativa in ordine alla sussistenza di altri finanziamenti non risultanti da busta paga ed essendo già a conoscenza dell'esistenza di un pregresso finanziamento con la medesima banca;

ritenuto, ancora, che, qualora avesse effettuato le opportune verifiche, l'IBL avrebbe potuto agevolmente constatare che la concessione del mutuo nel 2018 avrebbe senz'altro aggravato – come di fatto è avvenuto – la situazione debitoria della ricorrente;

rilevato, infatti, che, come emerge dalla tabella F della proposta, con il mutuo del 2018 concesso da IBL, lo stipendio medio mensile della ricorrente, pari ad euro 1.894,33 veniva gravato per complessivi euro 1.332,00 per rate derivanti da finanziamenti, con la conseguenza che il residuo mensile al netto dell'importo di euro 496,16 (soglia minima di sostentamento rapportata al valore dell'assegno sociale mensile) ammontava ad euro 66,17;

ritenuto che tale valore sia indice di una elevata soglia di rischio, soprattutto considerato che l'importo della rata mensile del mutuo con IBL era pari ad euro 324,00;

ritenuto, dunque, che, il creditore che ha proposto osservazioni ha senz'altro aggravato la posizione finanziaria della ricorrente, in quanto la percentuale del reddito disponibile al netto dei finanziamenti risultava pari a circa il ventotto per cento del reddito mensile, dunque oltre la soglia di attenzione che si colloca intorno al trenta per cento;

ritenuto, in conclusione, che dalle superiori considerazioni emerga la violazione da parte dell'IBL Banca S.p.A. dell'art. 124bis T.U.B., con la conseguenza che le contestazioni mosse nel merito alla proposta di ristrutturazione dei debiti non possono essere oggetto di accertamento, alla luce del disposto dell'art. 69, comma II, CCII;

ritenuto che il piano appare ammissibile e fattibile, per quanto già argomentato nel decreto del 23.01.2024;

visto l'art. 70, commi VII e VIII, C.C.I.I.;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da **Verde Giuseppa**, nata a Ramacca (CT) il 30.05.1965 c.f. VRDGPP65E70H168X;

DISPONE

la trascrizione della sentenza a cura del gestore della crisi, dott. Maria Coppoletta;

DICHIARA

chiusa la procedura;

DISPONE

la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Caltagirone.

Caltagirone, 11 aprile 2024

Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo